



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 12/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30725 del registro di segreteria proposto da

D. S. M. , CF. Omissis, nata Omissis, il Omissis, residente Omissis, Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Colletti per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Africa, n. 120, presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistente

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

FATTO

La ricorrente, già lavoratrice dipendente Omissis , ha chiesto all'INPS, dapprima in via amministrativa e, non avendo ottenuto riscontro, in via giudiziaria col presente ricorso, il ricalcolo della pensione diretta di anzianità, in quanto erroneamente quantificata, e la corresponsione degli arretrati.

Si è costituito l'INPS esponendo di avere provveduto a liquidare i ratei richiesti, e disposto il pagamento (docc. B5 e B6 di parte resistente).

La causa è stata discussa all'udienza del 22.01.2025. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la liquidazione in proprio favore delle spese di giudizio secondo il principio della “soccombenza virtuale”; parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'INPS riliquidato il trattamento pensionistico della ricorrente, e corrisposto i dovuti arretrati, in senso conforme alla domanda giudiziale.

Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, l'Istituto Previdenziale deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario: il riconoscimento delle ragioni attoree è infatti avvenuto con ritardo, e dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Milano, 22.01.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.01.2025

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)